

SENTENZA N. 279/2004

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA,**  
**Catanzaro - Sezione Seconda,**

**composto dai Signori:**

**Dott. Luigi Antonio ESPOSITO - Presidente**

**Dott. Giovanni IANNINI – Componente**

Dott. Ezio FEDULLO – Estensore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. *omissis*, proposto da *omissis*, rappresentato e difeso dall'Avv. *omissis*, legalmente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in mancanza di elezione di domicilio in Catanzaro;

**contro**

il Comune di *omissis*, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. *omissis* presso il cui studio, in Catanzaro via *omissis*, ha eletto domicilio;

la *omissis*, in persona del legale rappresentante p.t.;

**per l'accertamento**

della maturata prescrizione del diritto di credito fatto valere dal Comune convenuto ed avente ad oggetto gli oneri relativi al costo di costruzione delle opere di cui alle concessioni n. *omissis*;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 9 Gennaio 2004 il dott. Ezio FEDULLO;

Uditi altresì gli avvocati come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

### **FATTO**

Espone il ricorrente, a mezzo del suo difensore, di aver ottenuto il rilascio di due concessioni edilizie, n.ro *omissis* e n.ro *omissis*, rispettivamente in data 20.3.1982 ed in data 27.7.1984.

Egli evidenzia di aver ultimato i lavori nel periodo immediatamente successivo al conseguimento degli atti concessori : offre, a riprova dell'assunto, il bollettino di pagamento della tassa R.S.U., relativo al mese di aprile 1988.

Lamenta quindi che il Comune intimato, nonostante l'intervenuta prescrizione del credito relativo agli oneri concessori – per la parte riferita al costo di costruzione – gliene ha richiesto il pagamento con lettera del 3.6.1998 : a ciò ha anche fatto seguito l'emissione, da parte della società concessionaria del servizio di riscossione, della relativa cartella di pagamento.

Ebbene, deduce il ricorrente che, essendo divenuto esigibile il credito *de quo* al trascorrere dei sessanta giorni dalla ultimazione delle opere, *ex art.* 11 l. n. 10/1977, il decorso di circa quindici anni dal verificarsi di tale condizione – risalente, come già rilevato, al periodo immediatamente successivo al rilascio delle concessioni – integra la maturazione della dedotta causa estintiva.

A tale conclusione dovrebbe pervenirsi, secondo le allegazioni attoree, anche assumendo quale *dies a quo* il decorso del triennio dal conseguimento degli atti di assenso, entro il quale le opere avrebbero dovuto essere ultimate a pena di decadenza.

Il difensore del Comune si oppone all'accoglimento della domanda.

All'esito dell'odierna udienza di discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

### **DIRITTO**

Il ricorrente, titolare di due titoli concessori rilasciati rispettivamente in data 20.3.1982 ed in data 27.7.1984, assume l'intervenuta estinzione, conseguente alla maturazione del termine di prescrizione, dei crediti comunali aventi ad oggetto il pagamento degli oneri concessori, relativamente alla quota afferente al costo di costruzione dei manufatti assentiti : crediti fatti valere dal Comune solo con lettera del 3.6.1998.

Espone, in particolare, che il *dies a quo* del termine di prescrizione andrebbe identificato nel sessantesimo giorno successivo alla ultimazione dei lavori : ultimazione avvenuta dopo poco tempo dal rilascio delle concessioni, come comproverebbe la ricevuta di versamento della tassa R.S.U. per l'aprile 1988.

In via subordinata, il ricorrente fissa la decorrenza del termine di prescrizione al compiersi del triennio dal rilascio delle concessioni, periodo entro il quale le opere assentite avrebbero dovuto essere ultimate a pena di decadenza.

Il difensore del Comune intimato, nel respingere le deduzioni attoree, fa essenzialmente leva sulla mancata comunicazione da parte del ricorrente dell'avvenuta ultimazione dei lavori, ciò che fonderebbe il convincimento dell'amministrazione in ordine alla loro perdurante pendenza ed alla correlata inesigibilità dei crediti in discussione.

Venendo alle valutazioni del Tribunale, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, l. 28 gennaio 1977 n. 10, "la quota di contributo" relativa al costo di costruzione "è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere".

La disposizione, evidentemente, identifica nel decorso del termine sussidiario ( sessanta giorni dalla ultimazione delle opere ), in mancanza di diverse indicazioni del Comune, il momento al raggiungimento del quale è condizionata l'esigibilità del credito comunale : scadenza quindi che, secondo la generale prescrizione di cui all'art. 2935 c.c., determina altresì la decorrenza del periodo decennale di prescrizione.

In via di prima approssimazione, la necessaria connotazione giuridica delle ragioni determinanti lo slittamento del *dies a quo* del termine prescrizionale ( cfr. Cass., Sez. III, 27.2.2002 n. 2913 ) potrebbe indurre ad affermare che la circostanza condizionante, a termini di legge, l'esigibilità del credito in discorso - rappresentata dall'ultimazione delle opere oggetto di concessione - viene in rilievo nella sua esclusiva oggettività: dovendosi escludere, per contro, l'incidenza sulla vicenda di fattori soggettivi quale l'ignoranza, in capo al soggetto creditore, in ordine all'avvenuto verificarsi dell'evento condizionante.

Ritiene tuttavia il Tribunale che, con riguardo alla vicenda controversa, la rilevanza della comunicazione, da parte del concessionario e nei confronti dell'amministrazione creditrice, dell'avvenuta ultimazione dei lavori non sia confinabile ad una sfera meramente fattuale.

Entrambe le concessioni, al cui rilascio è correlato il pagamento degli oneri concessori di cui l'amministrazione sollecita il pagamento, contengono infatti la clausola in base alla quale "è fatto obbligo di denunciare per iscritto all'Ufficio Tecnico comunale l'inizio e l'avvenuta ultimazione di tutti i lavori di cui alla presente concessione".

La clausola *de qua* è stata espressamente accettata, insieme a tutte le altre contenute nei titoli concessori, dal ricorrente, come risulta dalla dichiarazione all'uopo apposta in calce agli stessi e da lui sottoscritta.

Ebbene, ritiene il Tribunale che la sussistenza in capo al predetto dell'onere di comunicare l'avvenuta ultimazione dei lavori, desumibile dalla clausola dianzi trascritta, sia idonea a conferire all'affidamento riposto dall'amministrazione comunale nel non ancora verificatosi completamento dei lavori, in mancanza della predetta comunicazione,

valenza giuridica e non meramente fattuale, con tutto quanto ne consegue ai fini della ricostruzione del pertinente regime prescrizione.

Trattasi, peraltro, di affidamento la cui tutela non risponde a mere istanze soggettivistiche, ma ad oggettive ed apprezzabili ragioni di salvaguardia del buon andamento della pubblica amministrazione, ex art. 97 Cost., fondando esso l'astensione del soggetto pubblico creditore dal porre in essere gli atti esecutivi della pretesa che, fino al momento in cui sia acquisita sicura contezza del verificarsi dell'evento condizionante, potrebbero risultare *inutiliter dati*.

La conclusione esposta risulta altresì avvalorata dalla finalizzazione, ragionevolmente supponibile, dell'onere *de quo* - così come testualmente previsto dai menzionati titoli concessori - proprio all'acquisizione da parte del Comune di documentata e certa conoscenza circa il prodursi dell'evento al quale l'art. 11 l. n. 10/1977 riconnette l'esigibilità del credito avente ad oggetto gli oneri concessori, relativamente alla quota riferibile al costo di costruzione.

Peraltro, anche al di fuori di ogni considerazione in ordine all'affidamento comunale, non può non rilevarsi che le clausole menzionate incidono sulla stessa oggettiva decorrenza del termine di prescrizione : ciò in forza del carattere sussidiario del termine di "sessanta giorni dalla ultimazione delle opere" contemplato dall'art. 11, comma 2, l. 28 gennaio 1977 n. 10, che rimette in via principale all'amministrazione comunale di definire "le modalità" per la corresponsione della quota di contributo relativa al costo di costruzione (facoltà esercitata, nel caso di specie, conformando nei termini illustrati le concessioni edificatorie rilasciate al ricorrente).

Ebbene, l'appartenenza della comunicazione *de qua* al novero delle cause ostative, *secundum ius*, al decorrere della prescrizione, impone di rilevare che la sua omissione, imputabile al ricorrente e desumibile dagli attestati del 12.1.2000 emessi dall'Ufficio tecnico comunale ( allegati alla memoria dell'amministrazione resistente ), ha impedito il decorso del termine di prescrizione almeno fino al momento in cui il Comune ha acquisito *aliunde* notizia certa in ordine al verificarsi dell'evento condizionante l'esigibilità del credito.

Non essendo peraltro svolta in ricorso alcuna allegazione con riguardo al momento in cui la notizia *de qua* è pervenuta nella sfera dell'amministrazione, non può non constatarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dedotta dal ricorrente, a carico del quale ricadono i correlati oneri probatori ( art. 2697, comma 2, c.c. ).

Né assume rilevanza, in senso contrario alla ricostruzione operata, la tesi secondo la quale il decorso del termine di prescrizione andrebbe fissato, in mancanza della comunicazione del concessionario in ordine all'ultimazione dei lavori, in coincidenza con il maturare del triennio dal rilascio della concessione : termine questo entro il quale, a pena di decadenza, avrebbe dovuto essere completata l'assentita attività costruttiva.

Deve invero osservarsi che, anche ove si incentri la soluzione della controversia sulla verifica della sussistenza di un affidamento - meritevole di tutela ed avente fondamento giuridico - in capo all'amministrazione creditrice, il quesito *de quo* deve essere focalizzato sul riscontro degli eventuali riflessi che la decorrenza del suindicato termine triennale è suscettibile di produrre sull'affidamento comunale, come dianzi ricostruito.

Ebbene, ritiene il Tribunale che il termine imposto al concessionario per l'ultimazione dei lavori si muova su di un piano diverso da quello relativo ai presupposti idonei a generare ( e conservare ) l'affidamento dell'amministrazione in ordine al perdurante svolgimento dell'attività costruttiva.

Tale conclusione si fonda sul rilievo che il decorso dell'indicato termine triennale non è univocamente indicativo della effettiva ultimazione dei lavori: ché anzi il mancato assolvimento da parte del concessionario dell'evidenziato adempimento comunicativo è idoneo a conservare intatta, in capo all'amministrazione, la presunzione inerente alla pendenza dei lavori.

Ad altro piano dell'analisi appartengono invece le conseguenze derivanti dall'eventuale superamento del termine triennale, con particolare riguardo all'applicazione (previo lo svolgimento dei necessari, accurati accertamenti) della conseguente sanzione decadenziale.

Né la mera inerzia dell'amministrazione nell'esercitare il potere in discorso offre univoci elementi a sostegno della tesi che le attribuisce la conoscenza dell'avvenuta ultimazione dei lavori entro il menzionato termine triennale : conoscenza, in ogni caso, in ordine alla quale non sarebbe dato di appurare l'epoca di insorgenza, non avendo il ricorrente assolto, quale soggetto interessato a comprovare la maturazione della eccepita prescrizione, al corrispondente onere probatorio.

Giova solo aggiungere che la conclusione esposta risulta vieppiù ineludibile ove, a prescindere da ogni considerazione dell'affidamento comunale, si ponga l'accento sull'effetto di oggettiva dilazione del termine di esigibilità, fino alla comunicazione concernente l'ultimazione dei lavori, ascrivibile alle richiamate clausole concessorie in deroga alla generale e sussidiaria previsione di cui all'art. 11, comma 2, l. 28 gennaio 1977 n. 10.

Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto siccome infondato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 9 Gennaio 2004.